

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 marzo 2017, n. 065/Pres.

Regolamento recante procedure relative al rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione dei lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 36, comma 3 bis, lettera e), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Modifiche e integrazioni approvate da:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, L.R. 9/2020 (B.U.R. 20/5/2020, S.O. n. 21).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Presentazione della domanda di esonero parziale
Art. 3	Modalità di rilascio dell'autorizzazione
Art. 4	Percentuale di esonero parziale concedibile
Art. 5	Autorizzazione alla sospensione parziale degli obblighi occupazionali
Art. 6	Modalità di versamento dei contributi esonerativi
Art. 7	Versamento del contributo nel caso di cui all'art. 17 della legge 68/1999
Art. 8	Mancato o inesatto versamento dei contributi esonerativi
Art. 9	Sospensione dell'obbligo di versamento del contributo esonerativo
Art. 10	Decadenza dall'esonero parziale per mancato versamento dei contributi esonerativi
Art. 11	Rinuncia all'esonero parziale
Art. 12	Rinnovo dell'esonero parziale
Art. 13	Voltura del decreto di esonero
Art. 14	Richiesta di maggiorazione della percentuale di esonero
Art. 15	Abrogazione
Art. 16	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 36, comma 3 bis, lettera e) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), al fine di garantire omogeneità applicativa sul territorio regionale, disciplina le procedure per il rilascio a favore dei datori di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, dell'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di lavoratori disabili di cui all'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. L'esonero parziale, considerato il carattere meramente residuale dell'istituto rispetto alle varie possibilità di avviamento al lavoro dei disabili previste dalla legge 68/1999, può essere concesso soltanto dopo che siano state vagliate con il datore di lavoro interessato le altre possibilità di un utile inserimento al lavoro in mansioni compatibili con le capacità lavorative delle persone disabili in conformità all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 luglio 2000, n. 357 (Regolamento recante: "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68").

Art. 2
(Presentazione della domanda di esonero parziale)

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che per le speciali condizioni delle loro attività non sono in grado di occupare l'intera percentuale di disabili prescritta dalla legge 68/1999 presentano la domanda diretta ad ottenere l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali all'Agenzia regionale per il lavoro – Struttura del collocamento mirato competente.

2. Se la domanda di esonero parziale riguarda più unità produttive dislocate in diversi territori provinciali, anche di altre regioni, la Struttura del collocamento mirato competente, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, inoltra una copia della stessa agli uffici del collocamento mirato territorialmente competenti in relazione a ciascuna unità produttiva interessata al rilascio dell'autorizzazione.

3. La domanda di esonero parziale, in regola con l'imposta di bollo, deve indicare:
- a) i dati identificativi del datore di lavoro;
 - b) il numero dei dipendenti riferito a ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero parziale;
 - c) la percentuale di esonero richiesta;
 - d) le caratteristiche dell'attività svolta, con l'evidenza dell'eventuale faticosità, pericolosità o particolari modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, che motivano la richiesta di esonero;

- e) la percentuale di posti di lavoro per i quali il datore di lavoro intenda, in luogo dell'esonero, ottemperare agli obblighi di assunzione attraverso le convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) in conformità alla delibera della Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 1248 (Criteri per la validazione delle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) come modificata dalla delibera della Giunta Regionale 11 luglio 2014, n. 1308.

4. Attesa la natura parziale dell'esonero, la domanda non può essere presentata dai datori di lavoro che occupano da quindici a trentacinque dipendenti, tenuti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 68/1999, all'assunzione di un solo lavoratore disabile.

Art. 3

(Modalità di rilascio dell'autorizzazione)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale, l'ufficio competente verifica la sussistenza delle speciali condizioni di attività dichiarate dal datore di lavoro e in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 357/2000, può autorizzare l'esonero parziale.

2. L'ufficio competente, ai fini istruttori, può richiedere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente e anche, ove sia richiesto dalla specifica natura delle attività, alle strutture territoriali del Servizio sanitario regionale, un rapporto dal quale risultino le caratteristiche dell'attività svolta dal datore di lavoro e la sussistenza delle speciali condizioni dell'attività stessa. Qualora il rapporto non pervenga entro sessanta giorni dalla richiesta, l'ufficio competente provvede, comunque, all'emanazione del provvedimento.

3. Il provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale è adottato nel termine massimo di cento venti giorni dalla data di ricevimento della domanda. Tale termine può essere prorogato, per non più di trenta giorni, nei casi in cui l'ufficio competente comunichi al datore di lavoro la necessità di compiere ulteriori atti istruttori.

4. L'autorizzazione all'esonero parziale è concessa per un periodo di tempo determinato non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi.

5. Il datore di lavoro richiedente può ottenere il provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale soltanto se ottempera alle disposizioni concernenti il versamento dei contributi esonerativi, con le modalità di cui all'articolo 6.

Art. 4

(Percentuale di esonero parziale concedibile)

1. La percentuale di esonero concedibile deve essere strettamente correlata alla rilevanza delle speciali condizioni di attività previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 357/2000.

2. In particolare, nella determinazione della percentuale di esonero concedibile, gli uffici competenti si attengono ai seguenti criteri:

- a) l'esonero può essere concesso fino al massimo del 60 per cento degli obblighi occupazionali in presenza del requisito di "pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 357/2000;
- b) l'esonero può essere concesso fino al massimo del 60 per cento degli obblighi occupazionali in presenza del requisito di "particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 357/2000;
- c) l'esonero può essere concesso fino al massimo del 50 per cento degli obblighi occupazionali in presenza del requisito di "faticosità della prestazione lavorativa richiesta" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 357/2000. Tale requisito può essere ricondotto sia alle modalità di organizzazione del lavoro che alle caratteristiche della singola mansione con particolare riferimento agli sforzi fisici o mentali che richiede;
- d) in presenza di più requisiti tra quelli indicati alle lettere a) e b) e c), l'esonero può essere concesso fino al massimo del 60 per cento degli obblighi occupazionali;
- e) l'esonero può essere concesso, in ogni caso, fino all'80 per cento a favore dei datori di lavoro che operano nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato.

3. L'esonero parziale dall'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 68/1999, è compatibile con l'esonero autocertificato ai sensi del decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze interministeriale del 10 marzo 2016 per i datori che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, a condizione che gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e che la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori al limite massimo concedibile (misura percentuale massima del 60 per cento della quota di riserva prevista dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 357/2000).

Art. 5

(Autorizzazione alla sospensione parziale degli obblighi occupazionali)

1. Il datore di lavoro che ha presentato domanda di esonero è autorizzato dall'ufficio competente alla sospensione degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a

quella richiesta e comunque non superiore a quella massi ma del 60 per cento, dalla data di ricevimento della domanda e fino alla comunicazione del provvedimento di autorizzazione o di diniego da parte dell'ufficio competente.

Art. 6 m

(Modalità di versamento dei contributi esonerativi)

1. I datori di lavoro privati datori e gli enti pubblici economici che presentano domanda di autorizzazione all'esonero parziale, sono tenuti a versare, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 68/1999 alla Agenzia regionale per il lavoro:

- a) la quota di contributo, determinata ai sensi dell'articolo 4, relativamente al periodo che decorre dalla data di presentazione della domanda di esonero parziale all'ultimo giorno del mese in cui è stata concessa l'autorizzazione medesi ma, in un'unica soluzione, con scadenza al primo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata concessa l'autorizzazione all'esonero parziale;
- b) la residua quota di contributo in via anticipata, a cadenza mensile, il primo giorno lavorativo del mese per tutta la durata dell'autorizzazione all'esonero parziale.

2. Tutti i versamenti devono essere effettuati alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio di Tesoreria – con le modalità indicate dall'ufficio competente.

3. Ai fini del calcolo dell'ammontare del contributo esonerativo da versare, le giornate lavorative sono individuate sulla base del contratto di lavoro applicato dal datore di lavoro richiedente, escludendo le festività nazionali e patronali.

4. Le giornate lavorative sono calcolate con riferimento a sei oppure cinque giorni nell'arco della setti mana, a seconda del contratto applicato e dell'attività svolta dal datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro applichi, nella struttura interessata all'esonero, più contratti collettivi di lavoro, dovrà essere assunto co me riferimento il contratto applicato al maggior numero di lavoratori operanti presso tale struttura.

Art. 7

(Versamento del contributo nel caso di cui all'art. 17 della legge 68/1999)

1. In attesa dell'adozione del provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale, per la dichiarazione di regolarità di cui all'articolo 17 della legge 68/1999, gli interessati devono aver versato il contributo esonerativo secondo le modalità previste dal presente regolamento nella misura percentuale pari a quella richiesta, per la durata di centoventi giorni.

Art. 8

(Mancato o inesatto versamento dei contributi esonerativi)

1. In caso di mancato o inesatto versamento dei contributi esonerativi, l'ufficio competente diffida il datore di lavoro inadempiente ad ottemperare, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, con il pagamento anche degli interessi previsti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato effettuato il versamento dovuto, l'ufficio competente comunica l'inadempienza all'Ispettorato Territoriale del Lavoro in cui è ubicata la sede di lavoro per la quale si richiede l'esonero, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 357/2000.

Art. 9

(Sospensione dell'obbligo di versamento del contributo esonerativo)

1. Qualora, durante il periodo di validità dell'autorizzazione all'esonero parziale, intervengano situazioni che legittimano la sospensione temporanea degli obblighi occupazionali ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 68/1999, il versamento del contributo esonerativo è sospeso per il corrispondente periodo.

Art. 10

(Decadenza dall'esonero parziale per mancato versamento dei contributi esonerativi)

1. Qualora il datore di lavoro non ottemperi al versamento dei contributi esonerativi successivamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, l'ufficio competente dichiara la decadenza dell'esonero parziale a suo tempo autorizzato.

2. Una nuova domanda di esonero parziale dagli obblighi occupazionali può essere presentata non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente autorizzazione.

Art. 11

(Rinuncia all'esonero parziale)

1. Nel caso in cui, prima della scadenza del provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale, il datore di lavoro intenda rinunciare all'esonero, la relativa dichiarazione deve essere presentata per iscritto ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene all'ufficio competente.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi esonerativi, secondo quanto previsto all'articolo 6, fino all'ultimo giorno del mese in cui la dichiarazione di rinuncia perviene all'ufficio competente. Da tale data cessa di avere effetto il provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale.

3. Nel caso in cui il datore di lavoro, successivamente alla presentazione della domanda di esonero parziale e prima del rilascio del provvedimento, intenda rinunciare al beneficio richiesto, la relativa dichiarazione deve essere presentata per iscritto e ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene all'ufficio competente.

4. Nell'ipotesi prevista al comma 3, il datore di lavoro è tenuto a versare, in un'unica soluzione e con le modalità previste all'articolo 6, i contributi esonerativi nella misura percentuale pari a quella richiesta dalla data di presentazione della domanda fino all'ultimo giorno del mese in cui la dichiarazione di rinuncia perviene all'ufficio competente.

5. Nei casi di rinuncia di cui ai commi 1 e 3, la richiesta di assunzione di soggetti disabili per i quali permanga l'obbligo, deve essere presentata come previsto all'articolo 9, comma 1 della legge 68/1999 entro sessanta giorni dal giorno in cui la dichiarazione di rinuncia perviene all'ufficio competente.

Art. 12

(Rinnovo dell'esonero parziale)

1. Prima della scadenza dell'esonero parziale, il datore di lavoro può inoltrare alla struttura del collocamento mirato competente la domanda di rinnovo, dichiarando, mediante autocertificazione, la permanenza della situazione già accertata.

2. L'ufficio competente autorizza il rinnovo dell'esonero parziale dopo aver effettuato un'approfondita verifica della permanenza delle condizioni di lavoro che hanno determinato la concessione. Il rinnovo può essere autorizzato per un periodo non superiore a trentasei mesi.

Art. 13

(Voltura del decreto di esonero)

1. Il datore di lavoro che chiede la voltura di un decreto di esonero già autorizzato, con diversa denominazione sociale, deve presentare alla struttura del collocamento mirato competente una domanda, in regola con l'imposta di bollo, indicando gli estremi del provvedimento.

2. La voltura del decreto stesso è autorizzata per il periodo residuo, solo a condizione che le modificazioni dichiarate, comprovate in modo adeguato, non comportino mutamenti delle attività aziendali che hanno determinato il rilascio del provvedimento stesso.

Art. 14

(Richiesta di maggiorazione della percentuale di esonero)

1. Il datore di lavoro che sia stato già autorizzato all'esonero parziale può presentare una richiesta all'ufficio competente, in regola con l'imposta di bollo, debitamente motivata, per ottenere una maggiorazione della percentuale di esonero.

2. In tal caso l'ufficio competente non autorizza alcuna sospensiva e definisce il provvedimento entro centoventi giorni dalla presentazione delle richieste.

Art. 15 (Abrogazione)

1. E' abrogato il Regolamento relativo alla procedure per l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all'articolo 5 della legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), emanato con decreto del Presidente della Regione 10 dicembre 2007, n. 0399/Pres.

Art. 16 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia.